



enterprise europe

Speakers' Corner

MADE IN: obblighi e strumenti di difesa

Camera di commercio di Parma
9 giugno 2010



Business Support on Your Doorstep



Camera di Commercio
Parma

Unioncamere
Emilia Romagna




European Commission
Enterprise and Industry



Indice Quesiti

1. Trasformazione sufficiente ad attribuire il “Made in Italy”	4
2. Trasformazioni minime	6
3. Regole di origine	7
4. Informazioni vincolanti in materia di origine	8
5. Certificato di origine	9
6. Falsa o Fallace indicazione di origine	10
7. Marchio	12
8. Prodotto interamente italiano	13
9. Marchio e Made In	14
10. Originalità.....	15
11. Indicazioni false dei concorrenti	16
12 a. Etichette dei prodotti d’importazione extra-CEE	17
12 b. Etichette dei prodotti d’importazione extra-CEE	17
13. Marchio di altro Paese comunitario (attestazione L.350/2003)	18
14 a. Tutela delle DOP	19
14 b. Tutela delle DOP	19
15. Incompatibilità tra norma nazionale e comunitaria	20
16. Regole di origine preferenziale	21
17. Etichettatura di prodotti accessori importati extra-CEE	22
18. Codice del consumo	23
19. Documenti per testimoniare l’etichettatura “Made in Italy”	24
20. Indicazione di provenienza del prodotto	25
21. Ultima trasformazione rilevante	26
22. Regime preferenziale	27



Il 9 giugno 2010 Unioncamere Emilia-Romagna e la Camera di commercio di Parma in collaborazione con Innovhub - Azienda speciale della Camera di commercio di Milano per l'innovazione e lo Studio Toscano hanno organizzato a Parma l'iniziativa: **Speakers' Corner - Made in, obblighi e strumenti di difesa".**

L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative del Consorzio SIMPLER – Enterprise Europe Network.

Il dott. **Paolo Ghetti** dello **Studio Toscano** ha risposto alle domande dei partecipanti - che hanno sottoposto problematiche, casistiche ed hanno formulato quesiti sia di carattere generale che di carattere specifico sull'apposizione dell'etichetta "Made in ", sulle trasformazioni necessarie per conferire ai prodotti lo status di "Made in Italy", sull'uso fallace del marchio e sanzioni previste -fornendo loro risposte concrete ed utili orientamenti per una corretta ...

I quesiti più rilevanti con le risposte fornite dal dr Ghetti sono stati raccolti nella seguente dispensa.

L'iniziativa è stata videoregistrata ed è possibile visionarla al seguente [Canale Yahoo Video](#) in modo tale da consentire una maggiore fruibilità delle informazioni e casistiche trattate.

Quesito 1: Trasformazione sufficiente ad attribuire il “Made in Italy”

La nostra azienda effettua delle lavorazioni a partire da materia prima o da semilavorati di origine nazionale e di origine estera. In taluni casi la materia prima è interamente di origine italiana per cui riteniamo di poter dichiarare il prodotto finito “Made in Italy”, in altri casi la lavorazione avviene a partire da materia prima di origine nazionale e estera oppure da materia o semilavorati interamente di origine estera.

Come possiamo stabilire se la nostra lavorazione è sufficiente a conferire il “Made in Italy” al prodotto finito?

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute nel regolamento 2913/92 (codice doganale comunitario), nel regolamento 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale.

Il primo criterio (applicabile nel vostro caso per le merci fabbricate a partire da materia prima interamente italiana), indicato all'articolo 23 del CDC, è il cosiddetto “criterio delle merci interamente ottenute” ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese. In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute.

L'articolo 23 precisa inoltre che per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

- a) I prodotti minerali estratti in tale Paese;
- b) I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) Gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) I prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;


Le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;

I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Il secondo criterio (applicabile nel caso in cui le materie prime o i semilavorati non siano interamente di origine italiana), definito dall'articolo 24 del CDC, è il “criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale” ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito: “l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.



Un'interpretazione del concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale è stata data dalla Corte di Giustizia nella sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n.49/76. In tale sentenza la Corte ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

Quesito 2: Trasformazioni minime

La nostra azienda, del comparto moda, effettua attività di rifinitura, apposizione etichette e controllo qualità su prodotti fabbricati interamente all'estero. Tali attività incidono in maniera rilevante sul costo finale del prodotto, per tale ragione saremmo portati a ritenere che il prodotto messo in commercio possa essere dichiarato "Made in Italy". E' corretto il nostro approccio?

Per le Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura Combinata l'Articolo 38 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (reg. 2454/93) considera sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Pertanto il vostro approccio non può essere condiviso in quanto le lavorazioni da voi effettuate sono chiaramente incluse nell'elenco delle trasformazioni minime.

Quesito 3: Regole di origine

Esistono delle regole specifiche per verificare se la trasformazione effettuata in Italia è sufficiente a conferire l'origine italiana?

In deroga ai criteri generali previsti dagli articoli 23 e 24 del CDC per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, regolamento 2454/93 (d'ora in poi DAC), sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario. Per tali merci viene quindi dato un contenuto concreto al principio generale dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale riducendo pertanto al minimo il margine interpretativo.

Per i prodotti non coperti da una specifica regola di origine negli allegati 10 e 11 delle DAC è prassi prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. Tale documento individua una precisa regola di origine per ogni voce della tariffa doganale comunitaria andando quindi a completare gli elenchi presenti negli allegati 9-10 e 11 delle DAC.

Le specifiche regole (List rules) possono essere consultate all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Quesito 4: Informazioni vincolanti in materia di origine

Esiste un sistema simile all'interpello per chiedere un parere all'amministrazione in materia di origine dei prodotti?

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall' IVO (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori dal Codice Doganale Comunitario , di richiedere alla Dogana, Direzione Centrale, per il tramite della Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci.

Tale principio è stato introdotto dal regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del Codice Doganale Comunitario.

La richiesta dell'IVO può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.

La richiesta può inoltre riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci.

Un limite riservato alla richiesta di IVO è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce. Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desideri conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste IVO pari al numero delle merci in questione.

L'informazione rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione, fermo restando la possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

Quesito 5: Certificato di origine

Esiste un documento che può attestare l'origine non preferenziale dei nostri prodotti negli scambi con i paesi terzi?

Esiste ed è costituito dal "Certificato di Origine" che ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.

Il certificato deve inoltre recare, per quanto previsto dall'articolo 47 e 48 delle DAC, tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
- il nome dello speditore;

I formulari per la richiesta del Certificato di Origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua sede legale seguendo le istruzioni di compilazione della richiesta messe a disposizione dalla Camera.

Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc.

Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

Attenzione: Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine sono rese ai sensi dell'Art.47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Quesito 6: Falsa o Fallace indicazione di origine

Vorremmo conoscere in quali i casi ci può essere contestato il reato di falsa o fallace indicazione di origine.

Vorremmo inoltre sapere se esiste un sistema per evitare di indicare l'esatto paese di origine senza incorrere nel reato di cui sopra.

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine. In particolare è stato reso applicabile l'articolo 517 del codice penale che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

1) quella relativa alla **falsa indicazione**, consistente: nella stampigliatura "**made in Italy**" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché

2) quella relativa alla **fallace indicazione**, consistente:

nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Se la prima fattispecie, ossia l'apposizione di un Made In falso, non lascia particolari dubbi interpretativi, la seconda fattispecie, costituita dalla fallace indicazione di origine, ha suscitato numerose perplessità e difficoltà applicative oltreché alcuni contrasti con altre norme in materia di etichettatura.

L'agenzia delle Dogane con la circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato alcune precisazioni per permettere di uniformare l'operato degli uffici doganali, in particolare è stato chiarito quanto segue:

Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.

Pertanto se il Made In è indicato in maniera chiara ed evidente e non è oscurato da elementi fallaci non può essere contestato il reato.

Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Dall'interpretazione dell'Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di origine è costituita dall'inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto "neutro").

Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dalla Legge 10 aprile 1991, n.126, che contiene delle norme sull'informazione del consumatore (tali norme sono state trasposte nel Codice del Consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), e prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea e l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003. Questo in quanto l'indicazione della denominazione e della sede dell'importatore (riferimento al territorio italiano) in prodotti fabbricati all'estero potrebbe far sussistere sussistenza l'ipotesi di reato di fallace indicazione di origine.

Una successiva nota dell'Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha offerto la seguente soluzione operativa:

si ritiene che l'apposizione della chiara indicazione "IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL'IMPRESA]" nell'etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette Leggi.

La soluzione riportata consente, allo stesso tempo, di evitare l'indicazione del preciso Paese di origine (nessun obbligo è infatti previsto in tal senso) e di rispettare le norme sulle informazioni al consumatore senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine.

Quesito 7: Marchio

Il nostro marchio contiene un richiamo al territorio italiano. Ci è stato comunicato che se viene apposto su prodotti di origine estera possiamo essere oggetto di sanzioni.

Il decreto legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) ha stabilito l'illiceità dell'uso fallace del marchio introducendo il comma 49 bis che si riporta qui di seguito per maggior chiarezza:

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta quindi automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.

Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha opportunamente emanato la circolare esplicativa n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette "indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera" e "dell'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione".

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

Se non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una specifica attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione.

Nel vostro caso, trattandosi di marchio riportante riferimenti geografici al territorio italiano, è consigliabile inserire l'appendice informativa in modo da evitare qualsiasi possibile contestazione.

Quesito 8: Prodotto interamente italiano

Vorremmo apporre sui nostri prodotti l'indicazione "100% made in Italy". Quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti perché il prodotto possa essere considerato come interamente italiano?

Con l'articolo 16 decreto 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata introdotta una nuova condotta passibile di sanzione consistente nell'uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

Tale condotta è punita con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo.

Il primo comma del sopracitato articolo 16 definisce come interamente realizzato in Italia: il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Pertanto, perché possa essere apposta sul prodotto l'indicazione di vendita: "100% made in Italy (o affini)" il prodotto deve essere innanzitutto un prodotto di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine (condizione necessaria) ma deve essere altresì disegnato e progettato all'interno del territorio italiano (condizione sufficiente).

Nella consapevolezza di questi ampi margini di indeterminatezza che sconta la norma nella sua applicazione operativa, il successivo comma 2 dell'articolo 16 chiarisce che: "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1".



Quesito 9: Marchio e Made In

In caso di merce importata con marchio registrato o marchio non registrato, quali obblighi di etichettatura ha l'importatore?

Quali obblighi ha l'importatore riguardanti la dichiarazione del Paese di origine?

E' necessario valutare la natura del marchio. Se il marchio è apposto con caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore circa l'effettiva origine del prodotto e portarlo quindi a ritenere che il prodotto sia di origine italiana quando invece non lo è, sarà necessario accompagnare al marchio un'indicazione quale: "Prodotto importato". In alternativa è sempre possibile (ma non obbligatorio) indicare l'esatto made in.

Non sussiste uno specifico obbligo positivo di apposizione dell'indicazione riguardo il paese di origine ma è necessario muoversi con estrema cautela all'interno delle varie fattispecie passibili di sanzione che abbiamo trattato nei precedenti quesiti.

Quesito 10: Originalità

Siamo una ditta che produce collezioni di abiti Made in Italy per donna, tutto rigorosamente prodotto in Italia, e li vendiamo in tutto il mondo: cosa dobbiamo fare per attestare l'originalità del prodotto?

Cosa si può fare per difendere la nostra originalità dai falsi?

Potete anticipare la legge Reguzzoni Versace andando ad indicare volontariamente sul prodotto o sull'etichetta l'indicazione precisa e in caratteri evidenti circa il luogo in cui sono avvenute tutte le fasi rilevanti di lavorazione (filatura, tessitura, nobilitazione, confezione) in modo da segnalare al consumatore che il prodotto è interamente ottenuto in Italia.

Per quanto riguarda la difesa del proprio prodotto dai falsi esistono alcuni “**strumenti contro la contraffazione**” quali il database Falstaff messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane per il contrasto dell’importazione di merci contraffatte, gli Helpdesk per la tutela della proprietà intellettuale gestiti dall’ICE (Istituto per il commercio estero) e dal Ministero Sviluppo Economico in numerosi paesi terzi, gli Helpdesk gestiti a livello comunitario (es: <http://www.china-iprhelpdesk.eu/emodule/index.html>).

Quesito 11 : Indicazioni false dei concorrenti

Come riescono i produttori che hanno delocalizzato la produzione ad aggirare la legge del "Made in Italy" con prodotti realizzati interamente all' estero?

E' sufficiente che tale prodotto sia interamente realizzato all'estero presso uno stabilimento di proprietà dell'azienda per definirlo "made in Italy" od esistono altri sistemi per aggirare la legge?

La nuova legge (che non conosco) interviene per fare chiarezza in questo ambito?

Semplicemente dichiarando il falso ed esponendosi a denuncia penale per falsa indicazione di origine.

La normativa doganale in vigore, come anticipato, prende in considerazione l'origine geografica della merce; è però opportuno sottolineare come alcune sentenze della Corte di Cassazione abbiano ritenuto rilevante (limitatamente ai prodotti industriali) l'origine "imprenditoriale" per cui l'origine da una particolare impresa che si rende responsabile, apponendo il proprio marchio, della qualità del prodotto messo sul mercato.

Dal nostro punto di vista rimane comunque chiaro come l'origine, disciplinata dal codice doganale comunitario, non possa che essere associata al luogo di fabbricazione o meglio di ultima sostanziale trasformazione non rilevando il luogo in cui è stabilita l'azienda il cui marchio è apposto sul prodotto.

La nuova norma inoltre (legge Reguzzoni Versace, trattata nella parte introduttiva) rimarca il collegamento con il luogo di materiale fabbricazione andando a disporre l'obbligo di indicazione del paese in cui sono avvenute tutte le fasi rilevanti di lavorazione

Quesito 12 a: Etichette dei prodotti d'importazione extra-CEE

Quando si importa un prodotto da un paese extra-CEE è obbligatorio indicare il Paese esatto di origine? So che non è obbligatorio in tutti i casi ma vorrei approfondire l'argomento

Non è previsto alcun obbligo di indicazione dell'esatto paese di origine per le merci messe in commercio nel territorio comunitario. Con l'efficacia della legge Reguzzoni-Versace prevista per il 1° ottobre sarà introdotto l'obbligo di indicazione dell'origine di ciascuna fase di lavorazione, nonché il made in del prodotto. Tale indicazione non è ancora chiaro se dovrà essere apposta prima della messa in commercio e pertanto non dovrà necessariamente essere presente sul prodotto al momento dell'importazione (si tratta infatti di un momento anteriore rispetto a quello della messa in commercio) ovvero se dovrà essere presente sin dal momento della presentazione in dogana dei beni.

Quesito 12 b: Etichette dei prodotti d'importazione extra-CEE

Per esportare un prodotto negli USA o negli Emirati Arabi quali sono le indicazioni obbligatorie da apporre all'etichetta?

Alcuni paesi terzi impongono l'obbligo positivo di indicazione dell'esatto Made In, fra questi gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita che impongono l'indicazione chiara ed indelebile (non deve poter essere rimossa prima della vendita al consumatore finale) del paese di origine del prodotto. Trattandosi di due paesi appartenenti al WTO per entrambi vale il principio armonizzato secondo il quale il prodotto sarà originario del paese in cui è stato interamente ottenuto ovvero in cui ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Quesito 13: Marchio di altro Paese comunitario (attestazione L.350/2003)

Importiamo dalla nostra filiale in Cina pompe destinate ad allestitori o costruttori del settore oleodinamico. Le pompe sono contrassegnate da una targhetta con il marchio del cliente. In questi casi noi non siamo né titolari né licenziatari del marchio, ma abbiamo solo un gentlemen agreement con il nostro cliente sulla base del quale siamo il suo fornitore esclusivo e le pompe vengono rivendute solo con il marchio del cliente stesso. Sulle pompe non appare nessun "Made in". Non si tratta di marchi italiani, quindi non riteniamo di dover compilare l'attestazione 350/2003. Nel caso la compileremo se dovessimo importare pompe da rivendere con il nostro marchio.

La condotta non può essere contestata per quanto disposto dal comma 49 bis dell'articolo 4 finanziaria 2004 (si veda il quesito 7) per una ragione soggettiva e una ragione oggettiva:

- la ragione soggettiva consiste nel fatto che voi non siete inquadrabili né come titolari né come licenziatari del marchio
- la ragione oggettiva consiste nel fatto che non si tratta di marchio italiano o che è apposto in maniera tale da poter portare a ritenere il prodotto di origine nazionale

Quale ipotesi residuale potrebbe eventualmente essere contestata la violazione dell'Accordo di Madrid relativo alla repressione di tutte le fallaci indicazioni di origine e non solamente di quelle relative all'origine italiana.

Quesito 14a: Tutela delle DOP

Il made in Italy e le DOP italiane si contraddistinguono per certificazioni che ne attestano il rispetto dei disciplinari e il legame al territorio conferendo loro un valore aggiunto che però, a causa delle contraffazioni, non viene riconosciuto dal consumatore finale, soprattutto all'estero.

Come produttore di Parmigiano-Reggiano ritengo insufficienti le misure di tutela sull'autenticità dei nostri prodotti e purtroppo, non solo all'estero, spesso si trovano prodotti spacciati come originali. Quali misure possono arginare il fenomeno dei "falsi"?

Il prodotto DOP deve seguire degli specifici disciplinari di produzione, quindi deve essere necessariamente prodotto in un territorio e perciò chiaramente "Made in Italy". Per questo è soggetto a regole più restrittive alle regole di origine rispetto all'ambito comunitario.

Le misure sono insufficienti, perché mentre la contraffazione e la falsa o fallace indicazione d'origine sono materie fortemente normate ma mancano dei controlli capillari.

Quali misure possono arginare il fenomeno?

Si dovrebbero probabilmente introdurre maggiori controlli che potrebbero essere demandati proprio alle Camere di commercio, così come previsto per altri versanti nella Reguzzoni-Versace.

Quesito 14b: Tutela delle DOP

In che modo la tecnologia ci può essere di aiuto?

Si sta studiando l'utilizzo di microchip che inseriti nelle forme di formaggio attraverso l'utilizzo di lettori, possono fornire al consumatore tutte le informazioni sul prodotto e ne attestano l'autenticità: è una strada percorribile?

Tornando al Codice del consumo prescrive che i prodotti o le confezioni devono recare chiaramente e in maniera visibile e leggibile alcune indicazioni, quindi il microchip non soddisfa questi vincoli, però potrebbe essere un "plus" per attestare l'originalità del prodotto, che potrebbe dare maggiori garanzie al consumatore.

Quesito 15: Incompatibilità tra norma nazionale e comunitaria

La Legge n. 55/2010 stabilisce che si può applicare il marchio "Made in Italy" su un prodotto per il quale almeno 2 delle fasi di lavorazione previste avvengano direttamente in Italia. Come è compatibile questa disposizione con quanto prevede il codice doganale comunitario per il quale l'origine di un prodotto alla cui realizzazione abbiano contribuito due o più paesi è determinata dal criterio della fase UNICA dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale del prodotto stesso?

Le disposizioni della Legge 55/2010 (Reguzzoni-Versace) risultano essere difficilmente compatibili con la norma comunitaria qualora due fasi di lavorazione precedenti all'ultima siano avvenute in Italia, in tal caso infatti il prodotto sarebbe qualificabile come Made in Italy per la Legge 55/2010 ma non lo sarebbe per la norma comunitaria non essendo avvenuta in Italia l'ultima sostanziale trasformazione. Con ottima probabilità le osservazioni che arriveranno dalla Commissione andranno ad evidenziare questo possibile contrasto.

Inoltre, potranno sorgere dei problemi in relazione all'emissione dei certificati di origine; negli stessi è infatti fatto obbligo di indicare l'origine come definita dalle disposizioni doganali in materia. Per cui un prodotto potrebbe paradossalmente essere etichettato come Made In Italy ai sensi della legge 55/2010 ma nella richiesta di rilascio del certificato di origine si dovrebbe indicare quale "County of origin" il paese in cui è avvenuta l'ultima sostanziale trasformazione che potrebbe chiaramente non coincidere con l'Italia.

Quesito 16: Regole di origine preferenziale

L'azienda acquista materia prima (acciaio) da Paesi Extra-CEE, in seguito trasformato industrialmente in compressori destinati alla commercializzazione.

Ai compressori sono assemblate delle protezioni come accessori e rivenduti nei mercati comunitari.

I clienti ci chiedono dei certificati di origine preferenziale e se questi soddisfano gli accordi con i vari Stati.

L'origine preferenziale ha sue specifiche regole che si trovano all'interno degli allegati agli Accordi di commercio stipulati con Paesi terzi verso i quali sono esportati i prodotti, che disciplinano la nozione dei prodotti originali, ovvero contengono le condizioni che devono essere soddisfatte dal prodotto perché possa essere dichiarato di origine preferenziale secondo la nozione di comunitaria.

Per sottoscrivere la dichiarazione di origine preferenziale del prodotto il cliente deve fornire l'elenco dettagliato dei Paesi in cui sarà successivamente rivenduto il bene.

Il fornitore potrà emettere la dichiarazione ("supplier declaration") solamente a seguito di una verifica della sussistenza delle condizioni di origine preferenziale.

Quesito 17: Etichettatura di prodotti accessori importati extra-CEE

L'azienda importa da Paesi Extra-CEE dei gadget non etichettati da allegare ai propri prodotti e da commercializzare in seguito in tutto il mondo.

Per soddisfare le regole nazionali più stringenti sulla etichettatura anche degli accessori, si è costretti a etichettare nuovamente i gadget con l'esatta indicazione del Paese di origine solo per questi mercati e lasciare i prodotti destinati ad altri Paesi senza etichetta?

Caso 1: Qualora si decida di destinare il prodotto a mercati che richiedono l'indicazione esatta del "made in" è obbligatoria la rietichettatura dell'accessorio.

Caso 2: Qualora si decida di destinare il prodotto a mercati in cui non è richiesta l'indicazione esatta del "made in" può essere sufficiente l'autocertificazione da parte del fornitore.

Quesito 18: Codice del consumo

Come devono essere etichettati i prodotti di importazione (da Cina, India Francia etc) per essere venduti ai negozi italiani?

Possiamo importare con il nostro marchio senza Italy?

L'etichetta dovrà essere redatta in conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo che dispone quanto segue:

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;* (non ancora efficace)
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Per quanto riguarda il secondo punto l'indicazione Italy/Italia è elemento integrante dell'indirizzo e quindi dovrà essere necessariamente apposto prima della commercializzazione per quanto disposto dal Codice del Consumo. Tale elemento non dovrà però necessariamente figurare sull'etichetta al momento dell'importazione.

Quesito 19: Documenti per testimoniare l'etichettatura "Made in Italy"

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie. Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) . Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro.

Quali sono gli estremi per cui un'impresa non ricada nel 25-bis1 utilizzando la dicitura "Made in" sulla sua merce?

Per fare chiarezza, anche le falsa o fallace indicazioni sul prodotto è punita ai sensi dell'art. 517 del Codice Penale, quindi sono considerati segni mendaci.

E' prevista una procedura che elenchi documenti che devono essere tenuti a corredo dell'apposizione del marchio "Made in Italy"? Se sì, quali documenti devono essere conservati?

Se il prodotto è realizzato in Italia, ma la materia prima è di provenienza extra-CEE, può essere dichiarato Made in Italy?

Se l'azienda acquista e rivende prodotti senza effettuare trasformazioni sostanziali conferenti l'origine dovrà richiedere, a propria tutela, dichiarazioni di origine da parte dei fornitori segnalando l'obbligo da parte degli stessi di comunicare l'eventuale variazione dell'origine dei prodotti forniti.

Se l'azienda effettua trasformazioni conferenti l'origine potrà evitare di richiedere le dichiarazioni da parte dei fornitori ma dovrà essere in grado in qualunque momento di provare l'origine attraverso gli schemi di produzione/lavorazione.

Per il primo punto si faccia riferimento ai quesiti 1 e 3.

Quesito 20: Indicazione di provenienza del prodotto

Per serbatoi metallici per autocarri prodotti in Serbia da una società di nostra proprietà, nel caso di importazione (acquistati) in Italia per la rivendita nell'UE o Extra Europa, i prodotti possono essere considerati di origine italiana?

I beni che vengono semplicemente importati e non subiscono una trasformazione sostanziale della natura del prodotto rimangono di origine del paese da cui è importato il bene (in questo caso di origine serba).

Anche nel caso di semplice verniciatura del bene finito importato, prima della vendita dello stesso prodotto, che non va a toccare la natura e le caratteristiche specifiche del bene, ma incide solo sull'aspetto esteriore (vedere l'elenco delle trasformazioni che non conferiscono l'origine al prodotto, è citata anche la pittura) la lavorazione non conferisce l'origine.

Quesito 21: Ultima trasformazione rilevante

Quali sono le lavorazioni e/o gli aspetti primari per l'applicazione del Made in Italy sull'etichettatura dei prodotti?

Quante devono essere le lavorazioni eseguite in Italia?

L'ultima trasformazione sostanziale si verifica solamente nell'ipotesi in cui: "il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione".

Per conferire l'origine "Made in Italy" si può applicare il criterio del "Cambio di voce doganale": può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Qualora questo criterio si riveli insufficiente, si definisce "ultima trasformazione sostanziale" quella attività di trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Quesito 22: Regime preferenziale

Siamo una torneria meccanica che produce interamente nel nostro stabilimento a Parma particolari di minuteria meccanica e ci siamo ritrovati a scontrarci con altre aziende che spacciano i prodotti acquistati in altri Paesi come "Made in Italy": come possiamo diversificare il nostro prodotto e competere (vista la differenza dei prezzi dei prodotti importati) dal momento che al cliente appare che il prodotto è sempre italiano?

Nel caso in cui il vostro prodotto sia classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano stati compiuti esclusivamente sul territorio italiano potrete indicare sul prodotto "100% Made In Italy" o indicazioni similari in modo da distinguere il vostro prodotto da quelli che non sono completamente di origine italiana.

In tal modo il cliente potrà apprezzare la differenza fra il vostro prodotto e quello dei concorrenti che non hanno utilizzato componenti interamente italiane.

Alcuni clienti stanno chiedendo una dichiarazione da parte nostra facendo riferimento alla dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale (EG) no.1207/2001 e Dichiarazione per prodotti avente carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale ai sensi della direttiva CE n.1207/2001: vorremmo avere notizie in merito a queste richieste.

La dichiarazione richiesta è riferita all'origine preferenziale della merce. L'origine preferenziale è materia disciplinata da norme diverse rispetto all'origine generica (detta "origine non preferenziale").

Per verificare se il vostro prodotto può essere considerato di origine preferenziale comunitaria dovrete verificare la regola di origine applicabile allo stesso all'interno del "protocollo relativo all'acquisizione del carattere originario" dell'accordo di commercio preferenziale fra Comunità Europea ed Egitto (per verificare la regola è possibile consultare l'accordo al sito della DG Taxud sezione origine preferenziale).

Una volta effettuata la verifica e stabilito che il vostro prodotto è di origine preferenziale comunitaria sottoscriverete la dichiarazione resa ai sensi del regolamento 1207/2001.